



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Estremi del Provvedimento</b> | <b>Sentenza n.23 dei 10/02/2014 - 13/02/2014</b><br><b>Udienza pubblica del 03/12/2014</b>   |
| <b>Massima n. 1:</b>             | <p><b>Titolo</b></p> <p>Finanza regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Concorso delle autonomie speciali – Adeguamento degli ordinamenti delle autonomie speciali secondo clausola di salvaguardia, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le norme di attuazione – Dedotta violazione della autonomia finanziaria differenziata per il mancato richiamo alla procedura concertata di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - Insussistenza - Derogabilità della procedura concordata, avente rango di legge ordinaria, in un contesto di grave crisi economica - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 dello statuto friulano, e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che ipotizza l'operatività, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, delle disposizioni del comma 1 in materia di finanza e di funzionamento degli enti locali, compatibilmente con i propri statuti e le relative norme di attuazione. Infatti, il legislatore può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle misure di finanza pubblica, prefigurato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, che ha il rango di legge ordinaria, ed attua il federalismo fiscale previsto dall'art. 119 Cost., ed in quanto tale è derogabile da atto successivo avente la medesima forza normativa. Pertanto, la clausola di salvaguardia di cui al comma 4 censurato non può essere reputata lesiva delle prerogative autonomistiche solo perché non ipotizza una procedura concertata, peraltro non costituzionalmente necessitata.</p> |



|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>NOTE:</b>         | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/>decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 4<br/>legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/>Costituzione art. 3<br/>Costituzione art. 116<br/>Costituzione art. 117<br/>Costituzione art. 119<br/>Costituzione art. 126<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 12<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 13 co. 2<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 19<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 41<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 48<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 54<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 63<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 65<br/>statuto regione Sardegna art. 3<br/>statuto regione Sardegna art. 4<br/>statuto regione Sardegna art. 5<br/>statuto regione Sardegna art. 6<br/>statuto regione Sardegna art. 7<br/>statuto regione Sardegna art. 8<br/>statuto regione Sardegna art. 15<br/>statuto regione Sardegna art. 16<br/>statuto regione Sardegna art. 26<br/>statuto regione Sardegna art. 35<br/>statuto regione Sardegna art. 50<br/>statuto regione Sardegna art. 54</p> |
| <b>Massima n. 2:</b> | <p><b>Titolo</b><br/>Finanza regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Provvedimenti sanzionatori a carico delle Regioni in caso di mancata adozione dei provvedimenti richiesti - Taglio dell'ottanta per cento dei trasferimenti erariali e della metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria differenziata, in relazione alle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali - Insussistenza - Interpretazione conforme a Costituzione secondo cui nell'espressione "trasferimenti erariali" non sono incluse le spettanze finanziarie previste in sede statutaria - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/>Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa</p>   |



|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., 48, 49, 54 e 63, quinto comma, dello statuto friulano, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010 e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, e 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali stabiliscono, a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti ivi contemplati, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. L'interpretazione costituzionalmente conforme di tali norme esclude le spettanze finanziarie previste in sede statutaria, dovendosi, altrimenti, ritenere l'illegittimità costituzionale dell'ipotizzata inclusione, dato che il legislatore ordinario non può imporre limiti o condizioni ad una fonte di rango costituzionale.</p> |
| <b>NOTE:</b>         | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 2<br/> legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/> Costituzione art. 117 co. 3<br/> Costituzione art. 119<br/> statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 48<br/> statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49<br/> statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 54<br/> statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 63 co. 5<br/> statuto regione Sardegna art. 3<br/> statuto regione Sardegna art. 4<br/> statuto regione Sardegna art. 5<br/> statuto regione Sardegna art. 7<br/> statuto regione Sardegna art. 8</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b><br/> legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 152<br/> legge 05/05/2009 n. 42 art. 27 co. 7</p>  |
| <b>Massima n. 3:</b> | <p><b>Titolo</b><br/> Finanza regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Provvedimenti sanzionatori a carico delle Regioni che non adottano gli atti richiesti - Taglio dell'ottanta per cento dei trasferimenti erariali e taglio della metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico</p>   |



|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali - Dedotta violazione dell'autonomia finanziaria differenziata, in relazione ai trasferimenti erariali diversi dalle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali - Genericità e indeterminatezza dell'oggetto - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/>Viene dichiarata inammissibile, per genericità e indeterminatezza dell'oggetto, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., 48, 49, 54 e 63, quinto comma, dello statuto friulano, anche in relazione agli artt. 1, comma 512, della legge n. 220 del 2010 e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, e 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui stabiliscono, a titolo di sanzione, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. Inoltre, l'affermazione che i tagli incidono sull'autonomia finanziaria delle ricorrenti non è supportata da argomentazioni circa l'incidenza della disposizione impugnata sui rispettivi bilanci.</p> |
| <p><b>NOTE:</b></p> | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/>decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/>decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 2<br/>legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/>Costituzione art. 117 co. 3<br/>Costituzione art. 119<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 48<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 54<br/>statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 63 co. 5<br/>statuto regione Sardegna art. 3<br/>statuto regione Sardegna art. 4<br/>statuto regione Sardegna art. 5<br/>statuto regione Sardegna art. 7<br/>statuto regione Sardegna art. 8</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b><br/>legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 co. 152<br/>legge 05/05/2009 n. 42 art. 27 co. 7</p>   |



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <p><b>Massima n. 4:</b></p> | <p><b>Titolo:</b><br/>Finanza regionale - Ricorso della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Sanzioni a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti richiesti - Taglio della metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali - Dichiarata violazione delle competenze e dell'autonomia finanziaria della Regione, per l'impossibilità di svolgimento delle funzioni ad essa affidate - Genericità e indeterminatezza dell'oggetto - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/>Viene dichiarata inammissibile, per genericità e indeterminatezza dell'oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnati dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nonché 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto sardo, in quanto ricondurrebbero all'inottemperanza alle condizioni imposte dal comma 1 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali effetti lesivi delle proprie competenze e dell'autonomia finanziaria, provocando l'impossibilità di svolgimento delle funzioni ad essa affidate. Infatti, l'affermazione che i tagli incidono sull'autonomia finanziaria delle ricorrenti non è supportato da argomentazioni circa l'incidenza della disposizione impugnata sui rispettivi bilanci.</p> |
| <p><b>NOTE:</b></p>         | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/>decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 2<br/>decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 3<br/>decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 5<br/>legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/>Costituzione art. 117<br/>Costituzione art. 119<br/>statuto regione Sardegna art. 3<br/>statuto regione Sardegna art. 4<br/>statuto regione Sardegna art. 5<br/>statuto regione Sardegna art. 7<br/>statuto regione Sardegna art. 8</p>  |
| <p><b>Massima n. 5:</b></p> | <p><b>Titolo</b><br/>Finanza regionale - Ricorso della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica - Dedotta adozione di norme di minuto dettaglio, in violazione dei limiti propri della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Dispositivo richiamato alla logica premiale e</p>  |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | <p>sanzionatoria previsto dalla legge n. 42 del 2009, quale criterio direttivo generale nell'esercizio della delega al Governo in materia di federalismo fiscale - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo:</b><br/>Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale ipotizza, a titolo sanzionatorio, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. Nel caso specifico, la norma impugnata le configura come oneri e non come obblighi. Essa, dunque, utilizza un dispositivo indiretto che lascia alle Regioni la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali. Pertanto, tale dispositivo raggiunge il duplice obiettivo di portare a tagli qualitativamente determinati e al contenimento della spesa pubblica. In linea di principio, dunque, la norma censurata non eccede i limiti della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.</p> |
| <p><b>NOTE:</b></p>         | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/>decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/>legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/>Costituzione art. 117 co. 3<br/>Costituzione art. 119<br/>statuto regione Sardegna art. 7<br/>statuto regione Sardegna art. 8</p>   |
| <p><b>Massima n. 6:</b></p> | <p><b>Titolo</b><br/>Finanza regionale - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Strumenti per il contenimento della spesa per il funzionamento del sistema politico - Sanzioni a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti richiesti – Asserita irragionevole compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia speciale - Insussistenza - Scelta espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.</p>   |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | <p><b>Testo</b><br/>Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a ), b ), c ), d ), e ), f ), g ), h ), m ) ed n ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 Cost., il quale ipotizza, a titolo sanzionatorio, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. Infatti, la norma impugnata considera una serie di risparmi relativi al funzionamento del sistema politico, che possono essere riconducibili al principio di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, le prescrizioni di cui al citato art. 2, comma 1, non possono considerarsi un limite dell'autonomia finanziaria regionale.</p> |
| <p><b>NOTE:</b></p>         | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/>decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/>decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/>legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/>Costituzione art. 3</p>   |
| <p><b>Massima n. 7:</b></p> | <p><b>Titolo</b><br/>Finanza regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica - Asserita adozione di norme di minuto dettaglio, in violazione dei limiti propri della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Asserita irragionevole compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia speciale - Censura di norme non omogenee, non sorrette da argomentazioni specifiche - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/>Viene dichiarata inammissibile, per genericità, la questione di legittimità</p>   |



|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <p>costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. i ) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale si rifà ad una serie di disposizioni ispirate da successive manovre finanziarie e accomunate solo dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Esse, infatti, di contenuti precettivi differenti, non possono essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale in assenza di argomentazioni specifiche delle ricorrenti.</p>   |
| <p><b>NOTE:</b></p>         | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/> legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/> Costituzione art. 3<br/> Costituzione art. 117 co. 3<br/> Costituzione art. 119<br/> statuto regione Sardegna art. 7<br/> statuto regione Sardegna art. 8</p>   |
| <p><b>Massima n. 8:</b></p> | <p><b>Titolo</b><br/> Finanza regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Costituzione di un Collegio di revisori dei conti in raccordo con la Corte dei conti - Asserita irragionevolezza – Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti - Insussistenza - Norma attuativa di un precetto costituzionale, a tutela dell'unità economica della Repubblica, dell'equilibrio finanziario e dell'osservanza del patto di stabilità interno - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/> Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. e ), del d.l. n. 138 del 2011, che costituisce un Collegio di revisori dei conti in raccordo con la Corte dei conti. Tale controllo esterno è riconducibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, e mira alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno. Tale attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata.</p> |



|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>NOTE:</b>         | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/>decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/>legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/>Costituzione art. 3<br/>Costituzione art. 117 co. 3<br/>Costituzione art. 119<br/>statuto regione Sardegna art. 7<br/>statuto regione Sardegna art. 8</p>  |
| <b>Massima n. 9:</b> | <p><b>Titolo</b><br/>Finanza regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Costituzione di un sistema informativo sul finanziamento dell'attività dei gruppi politici, pubblicato sul sito istituzionale e disponibile alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti - Dichiarazione di irragionevolezza - Dichiarata lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti - Insussistenza - Disposizione accomunabile alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/>Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. 1 ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che costituisce un sistema informativo sul finanziamento dell'attività dei gruppi politici, pubblicato sul sito istituzionale e disponibile per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. La norma impugnata rientra nell'ambito della materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. r ), Cost., di competenza esclusiva statale.</p> |
| <b>NOTE:</b>         | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/>decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/>legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/>Costituzione art. 3<br/>Costituzione art. 117 co. 3</p>  |



|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>Costituzione art. 119<br/> statuto regione Sardegna art. 7<br/> statuto regione Sardegna art. 8</p>   |
| <b>Massima n. 10:</b> | <p><b>Titolo</b><br/> Finanza regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Fissazione del numero massimo dei consiglieri regionali – Dedotta lesione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Applicazione della clausola di salvaguardia - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/> Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 13 dello statuto friulano e 16 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 138 del 2011, che stabilisce il numero massimo dei consiglieri regionali. In particolare, lo statuto friulano prevede che «il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento», mentre quello sardo stabilisce direttamente in sessanta il numero dei consiglieri regionali. Ne consegue che nei confronti della disposizione censurata opera la clausola di salvaguardia di cui al successivo 4 comma.</p> |
| <b>NOTE:</b>          | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/> legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/> Costituzione art. 116<br/> statuto regione Sardegna art. 16<br/> statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 13</p>  |
| <b>Massima n. 11:</b> | <p><b>Titolo</b><br/> Finanza regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica – Possibilità che il numero degli assessori regionali deve essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale – Dedotta lesione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Materia disciplinata da una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata - Applicazione della clausola di salvaguardia - Non fondatezza della questione.</p>   |



|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | <p><b>Testo</b><br/>Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 12 dello statuto friulano e 15 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 138 del 2011, il quale determina il numero degli assessori regionali pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. Entrambi gli statuti speciali, al riguardo, si rifanno ad una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata, avente ad oggetto la determinazione della forma di governo, che, in quanto integrante lo statuto, deve ritenersi ricompresa nell'ambito della salvaguardia prevista dal comma 4.</p>  |
| <p><b>NOTE:</b></p>          | <p><b>Atti oggetto del giudizio:</b><br/>decreto legge 10/10/2012 n.174 art.2 co.1<br/>legge 07/12/2012 n.213</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b><br/>Costituzione art.116<br/>Statuto regione Sardegna art.15<br/>Statuto regione Friuli Venezia Giulia art.12</p>   |
| <p><b>Massima n. 12:</b></p> | <p><b>Titolo</b><br/>Finanza regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica - Determinazione del trattamento economico dei consiglieri regionali - Dedotta lesione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Materia disciplinata da una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata - Applicazione della clausola di salvaguardia - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/>Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 19 dello statuto friulano e 26 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a ) "nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. d ), del d.l. n. 138 del 2011", b ), c ), d ), e ) e n ) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), in relazione alla determinazione del trattamento economico dei consiglieri regionali e alla percezione di indennità o di altri emolumenti comunque denominati. Gli statuti si limitano a prevedere la fissazione, mediante legge regionale, di una indennità di carica (art. 26 della statuto sardo) o di presenza (art. 19 dello statuto friulano), tacendo sulla loro misura e su altre eventuali spettanze. Pertanto, deve ritenersi operante la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012.</p> |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>NOTE:</b>          | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/> legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/> Costituzione art. 116<br/> statuto regione Sardegna art. 26<br/> statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 19</p>  |
| <b>Massima n. 13:</b> | <p><b>Titolo</b><br/> Finanza regionale - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo, nonché dei rimborsi e delle spese dei gruppi politici - Dichiarata lesione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Materia non disciplinata dallo statuto né dalla legge statutaria - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/> Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 12 dello statuto friulano - dell'art. 2, comma 1, lett. f ), g ) e h ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che regola le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo e i rimborsi e le spese dei gruppi politici. Tale materia, infatti, non è disciplinata né dall'art. 12 invocato né dalla legge statutaria a cui esso fa rinvio, con conseguente esclusione della violazione dello statuto.</p> |
| <b>NOTE:</b>          | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/> decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 1<br/> Legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/> statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 12</p>   |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <p><b>Massima n. 14:</b></p> | <p><b>Titolo</b><br/>Finanza regionale - Ricorso della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Possibilità che il mancato adeguamento alle disposizioni dell'intero art. 2 produca "una grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione", con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione - Dedotta lesione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Censura di disposizione applicabile alle sole Regioni ordinarie - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b><br/>Viene dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 126 Cost., nonché 15, 35 e 50 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui stabilisce che il mancato adeguamento delle Regioni alle disposizioni dell'intero art. 2 produca «una grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione», con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione. Infatti, la norma impugnata richiama l'art. 126 Cost., mentre la disciplina dello scioglimento dei Consigli regionali delle autonomie speciali è contenuta nei rispettivi statuti.</p> |
| <p><b>NOTE:</b></p>          | <p><b>Atti oggetto del giudizio</b><br/>decreto legge 10/10/2012 n. 174 art. 2 co. 5<br/>legge 07/12/2012 n. 213</p> <p><b>Parametri costituzionali</b><br/>Costituzione art. 3<br/>Costituzione art. 126<br/>statuto regione Sardegna art. 15<br/>statuto regione Sardegna art. 35<br/>statuto regione Sardegna art. 50</p>   |

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

